

Parcamento autoveicoli a GPL nelle autorimesse

La normativa

La possibilità di parcheggiare autovetture a GPL nelle autorimesse è regolata dal Decreto del Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1986.

I brani che direttamente trattano l'argomento sono i seguenti:

... omissis ...

1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:

a) interrati: con il piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento;

b) fuori terra: con il piano di parcheggio a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

... omissis ...

0.6. Il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.

La normativa, in sostanza, limitava la possibilità di parcheggiare le auto a GPL (miscela di gas con densità superiore a quella dell'aria) ai soli piani di parcheggio "fuori terra" ed a condizione che non esistano comunicazioni con piani interrati, ove potrebbe crearsi un accumulo. Dal 4 dicembre scorso il Decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2002 (Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2002, ha apportato significative novità alle norme preesistenti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;

Visto il proprio decreto 1 febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili";

Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante "Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto";

Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1° gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;

Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;

Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attività di sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;

Decreta:

Articolo 1.

Parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto

1. Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al decreto ministeriale 1° febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).

Articolo 2.

Condizioni di sicurezza delle autorimesse

1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2002

Il Ministro: Pisanu

I veicoli alimentati a GPL e rispondenti alle norme ECE/ONU 67-01 (tutti gli impianti GPL, giova ricordarlo, devono essere obbligatoriamente dotati di questo sistema di sicurezza dal 1° gennaio 2001) possono quindi essere parcheggiati anche nei piani interrati – per ora limitatamente al primo – delle autorimesse indipendentemente dalla presenza di ulteriori piani sottostanti (senza quindi tener conto di comunicazioni con piani inferiori). Gli autoveicoli a GPL non in regola con il Regolamento ECE/ONU 67-01 devono continuare a fare riferimento al decreto 1° febbraio 1986, quindi possono parcheggiare solo nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati, a meno che i proprietari non decidano di adeguare il proprio impianto alla normativa europea, modifica che si può effettuare a costi contenuti e con un fermo macchina minimo.

Le domande più frequenti

Attualmente gli autoveicoli a GPL possono parcheggiare nelle autorimesse?

Gli autoveicoli a GPL fino a poco tempo fa, qualunque fossero le caratteristiche dell'impianto di conversione, potevano parcheggiare solo nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati, quindi avevano il divieto di parcheggiare nei garage interrati. Dall'entrata in vigore lo scorso 4 dicembre del Decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002, gli autoveicoli a GPL che montano un impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, possono parcheggiare al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

Quali autoveicoli a GPL montano impianti dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01?

Praticamente tutti quelli sui quali l'impianto è stato installato dal 1° gennaio 2001, data dalla quale la conformità al regolamento ECE/ONU 67-01 è diventata obbligatoria.

Come si può verificare la conformità dell'impianto GPL al regolamento ECE/ONU 67-01?

Sulla carta di circolazione deve essere indicata la dicitura: "IMPIANTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01".

Chi ha installato l'impianto GPL sul proprio autoveicolo prima del 1° gennaio 2001 e quindi con ogni probabilità non è in regola con il regolamento ECE/ONU 67/01 a quale normativa deve fare riferimento?

Deve quindi rinunciare a parcheggiare nei garage interrati?

Fa riferimento al Decreto 1 febbraio 1986, che permetteva il parcheggio degli autoveicoli a GPL solo nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati. Questo non significa che debba rinunciare a parcheggiare nei garage interrati, perché può decidere di adeguare il proprio impianto alla normativa europea con una spesa abbastanza contenuta ed un fermo macchina piuttosto breve. Dovrà infatti rivolgersi ad un'officina di installazione per sostituire il serbatoio e il gruppo valvole, con un costo medio di circa 200 – 300 euro a seconda che venga installato un serbatoio tradizionale oppure un toroidale, per intenderci la ciambella che viene inserita al posto della ruota di scorta.

È necessario ripetere il collaudo?

È necessario un aggiornamento della carta di circolazione che è possibile fare recandosi presso gli uffici DTT (ex Uffici Provinciali Motorizzazione Civile) o personalmente o incaricandone, dopo l'adeguamento, l'installatore di fiducia.

Al momento della sostituzione decennale del serbatoio cosa succederà?

Verrà installato (lo richiedono le norme vigenti) un serbatoio con apparati di sicurezza rispondenti alla ECE/ONU 67-01 e, di conseguenza, la vettura sarà abilitata al parcheggio anche al primo piano interrato.